N. R.G. 435/2015 V.G.

TRIBUNALE ORDINARIO di GORIZIA

Ufficio del Giudice Tutelare

Il Giudice Tutelare f.f.,

letta l'istanza urgente depositata in data 7.06.2018 dal sig. quale AdS della sig.ra con richiesta autorizzazione "*…a prestare il dovuto consenso informato ai sanitari*" per un intervento chirurgico in anestesia a seguito di frattura del femore dx e della clavicola sx occorsi alla beneficiaria a seguito di caduta, ed esaminata l'allegata documentazione;

rilevato che la beneficiaria (n.1.11.1933) risulta affetta "*…da demenza presenile tipo Malattia di Alzheimer, per la quale è seguita dal 2010 dalla neurologia di Gorizia, ed assume terapia specifica … presenta deficit mnesici e disorientamento spaziotemporale, con deambulazione instabile. E' inoltre affetta da: cardiopatia ipertensiva … depressione ansiosa ed artrosi polidistrettuale*" (cfr. certificato medico d.d.26.05.2015 a firma d.ssa Lorella VIEZZOLI, agli atti), e come tale impossibilitata a prestare un consapevole consenso informato;

ritenuta la necessità, prima di adottare gli eventuali opportuni provvedimenti, che parte ricorrente integri il proprio ricorso indicando se l'intervento in questione, già definito urgente, sia o meno indifferibile (come, secondo la letteratura medica, lo sono gli interventi a seguito di una frattura del femore) e quali siano i rischi connessi allo stesso in rapporto ai benefici: anche in considerazione delle comorbilità che affliggono la beneficiaria e dell'età della stessa. Un tanto opportunamente rappresentando che, qualora si tratti di un intervento urgente ed indifferibile (nel senso che, se non si interviene tempestivamente, la lesione o la menomazione dell'integrità psicofisica del soggetto incapace potrebbe diventare irreversibile o addirittura provocare il decesso) i sanitari sono tenuti ad intervenire immediatamente anche se il soggetto bisognoso di cure non è in condizione di prestare il consenso informato: in quanto legittimati dal c.d. "*stato di necessità*" di cui all'art. 54 c.p.[1], all'art. 18 della Convenzione di Oviedo[2] e all'art. 37 del Codice di Deontologia Medica[3];

---

[1] "*Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo*".

[2] "*Quando a causa di una situazione di urgenza non è possibile ottenere il consenso, si può praticare ogni trattamento necessario, dal punto di vista sanitario, per la salute della persona interessata*".

Firmato Da: BERTOLISSI MICHELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 534e330a9fae2606e3e05eae4f13097a

P.Q.M.

invita parte ricorrente ad integrare, con urgenza, il proprio ricorso con le indicazioni indicate in parte motiva: riservato all'esito ogni opportuna valutazione e conseguente adozione di provvedimenti a tutela della persona interessata.

Si comunichi all'AdS.

Gorizia, 7 giugno 2018

Il Giudice Onorario
d.ssa Michela Bertolissi

---

[3] "Il medico, in caso di paziente minore o incapace, acquisisce dal rappresentante legale il consenso o il dissenso informato alle procedure diagnostiche e/o agli interventi terapeutici. Il medico segnala all'Autorità competente l'opposizione da parte del minore informato e consapevole o di chi ne esercita la potestà genitoriale a un trattamento ritenuto necessario e, in relazione alle condizioni cliniche, procede comunque tempestivamente alle cure ritenute indispensabili e indifferibili".

Firmato Da: BERTOLISSI MICHELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 534e330a9fae2606e3e05eae4f13097a